

DETERMINAZIONE 12 APRILE 2017

TRASMISSIONE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E AL GESTORE DEI SERVIZI
ENERGETICI DEI DATI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 9, DEL DECRETO
INTERMINISTERIALE 11 GENNAIO 2017 RELATIVI AGLI OBBLIGHI DI RISPARMIO DI ENERGIA
PRIMARIA IN CAPO AI DISTRIBUTORI DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE PER
L'ANNO D'OBBLIGO 2017

**IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE MERCATI RETAIL E TUTELA DEI CONSUMATORI DI
ENERGIA DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL
SISTEMA IDRICO**

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 4 luglio 2012, n. 102;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. n. 445/2000);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2012 (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 gennaio 2017 (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ora Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 19 settembre 2013, 391/2013/R/efr (di seguito: deliberazione 391/2013/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, e in particolare l'Allegato 1 (Regolazione della Qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, di seguito: RQDG 2014-2019);
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2016, 557/2016/R/efr (di seguito: deliberazione 557/2016/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A (di seguito: deliberazione 21/2017/A);
- la comunicazione inviata in data 29 novembre 2016 (prot. 35280) alla Società Iripina di Distribuzione Gas S.p.A. (di seguito: società S.I.Di.Gas);

- la comunicazione inviata in data 28 dicembre 2016 (prot. 38861) alla società S.I.Di.Gas;
- la comunicazione inviata da parte della società AMG Energia S.p.A. in data 24 gennaio 2017 (prot. Autorità 2669).

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità - nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e d'intesa con la Conferenza unificata, previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e recante la definizione degli obiettivi nazionali di risparmio energetico per gli anni successivi al 2016 - con la deliberazione 557/2016/R/efr ha definito criteri e modalità con i quali raccogliere i dati necessari all'individuazione dei distributori di energia elettrica e gas naturale soggetti agli obblighi di cui al meccanismo dei certificati bianchi e alla ripartizione tra questi degli obiettivi nazionali di risparmio energetico, a valere per gli anni d'obbligo a decorrere dal 2017;
- in particolare, i criteri e le modalità di cui al precedente punto sono analoghi a quelli in precedenza previsti dalla deliberazione 391/2013/R/efr per gli anni sino al 2016, per quanto riguarda l'assegnazione delle competenze e i criteri per l'individuazione delle imprese soggette agli obblighi;
- in particolare l'Autorità ha pertanto:
 - identificato i distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di risparmio energetico per l'anno 2017 nei distributori di energia elettrica e di gas naturale con più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione alla data del 31 dicembre 2015;
 - raccolto i dati relativi all'energia elettrica e al gas naturale distribuiti nell'anno 2015 come resi disponibili dai distributori di cui al precedente alinea;
- il decreto interministeriale 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 3 aprile 2017 e in vigore dal giorno successivo, tra l'altro, ha:
 - confermato, all'articolo 3, comma 1, che, anche per ciascun anno successivo al 2016 (come già per i precedenti), siano soggetti agli obblighi di risparmio energetico i distributori di energia elettrica e di gas naturale con più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti agli anni d'obbligo;
 - definito, all'articolo 4, comma 1, gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico da conseguire nel periodo 2017-2020 attraverso il meccanismo dei certificati bianchi e, ai commi 4 e 5 del medesimo articolo, le corrispondenti riduzioni dei consumi di energia primaria, espressa in numero di certificati bianchi, da realizzare da parte dell'insieme dei distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi;
 - confermato altresì, all'articolo 4, commi 7 e 8, che ogni distributore di energia elettrica e di gas naturale soggetto agli obblighi debba adempiere a essi pro quota e che tali quote siano determinate dal rapporto tra la quantità di energia elettrica o di gas naturale distribuita da ciascuno di essi ai clienti finali connessi alle proprie reti e la quantità di energia elettrica o di gas naturale distribuita sul territorio nazionale da tutte le imprese soggette a tali obblighi;

- previsto, all'articolo 4, commi 7 e 8, che l'Autorità annualmente determini la quota degli obblighi in capo a ciascun distributore soggetto agli obblighi e, al comma 9, che comunichi tali quote al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici entro il 31 gennaio di ogni anno;
- quanto è stato previsto dalla deliberazione 557/2016/R/efr nelle more del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 ha trovato totale applicazione in quanto stabilito da tale decreto e, in particolare, i criteri, le scadenze e le modalità per la raccolta annuale dei dati funzionali alla ripartizione dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico da conseguirsi con il meccanismo dei certificati bianchi.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i dati inviati dalle imprese di distribuzione di gas naturale in attuazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 64, comma 1, della RQDG 2014-2019 evidenziano che la società S.I.Di.Gas avesse almeno 50.000 clienti finali allacciati alla propria rete al 31 dicembre 2015; essa tuttavia non ha adempiuto all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, della delibera 557/2016/R/efr entro il previsto termine del 15 novembre 2016, con riferimento all'anno d'obbligo 2017;
- in considerazione di quanto sopra, la Direzione Mercati dell'Autorità ha inviato alla società S.I.Di.Gas un sollecito in data 29 novembre 2016 (prot. Autorità n. 35280) affinché essa adempisse a quanto previsto dalla deliberazione 557/2016/R/efr entro il 15 dicembre 2016; entro tale termine la società non ha fatto pervenire alcuna risposta. È però contestualmente emerso che la società S.I.Di.Gas abbia inserito i dati necessari nel sistema informatico di comunicazione *on-line* predisposto per la trasmissione dei dati in modo non definitivo ovvero senza aver proceduto alla loro conferma attraverso il medesimo sistema informatico (in particolare, ai sensi della deliberazione 557/2016/R/efr, la trasmissione deve avvenire a cura del legale rappresentante della società di distribuzione soggetta agli obblighi e tale obbligo si considera assolto con l'invio definitivo dei dati *on-line*);
- in via eccezionale e al fine di consentire di poter celermente concludere la ripartizione tra i distributori di energia elettrica e gas naturale soggetti agli obblighi degli obiettivi nazionali di risparmio energetico per l'anno 2017, la Direzione Mercati dell'Autorità in data 28 dicembre 2016 (prot. 38861) ha ulteriormente comunicato alla società S.I.Di.Gas che, nel caso non avesse proceduto entro il 12 gennaio 2017, attraverso il sistema informatico, all'eventuale modifica dei dati relativi all'anno solare 2015 precedentemente immessi e al completamento della trasmissione dell'obbligo mediante il loro invio definitivo, sarebbero stati utilizzati i dati sino ad allora inseriti;
- la società S.I.Di.Gas non ha inteso modificare i dati relativi all'anno solare 2015 precedentemente immessi o completare la trasmissione dell'obbligo mediante il loro invio definitivo entro i termini sopra esposti;
- ai sensi del punto 3. della deliberazione 557/2016/R/efr, è dato mandato al Direttore della Direzione Mercati per la trasmissione delle informazioni raccolte al fine della determinazione degli obblighi in capo a ciascun distributore al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici, mediante propria determina pubblicata sul sito internet dell'Autorità;
- con la deliberazione 21/2017/A, l'Autorità ha approvato il nuovo assetto organizzativo della propria struttura, affidando, in particolare, alla Direzione

Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia le competenze in merito all'applicazione degli strumenti incentivanti per l'efficienza energetica richiesta dalla normativa primaria o secondaria, a far data dal 1° febbraio 2017;

- l'entrata in vigore del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 rende possibile procedere con la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 9 del medesimo decreto al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici.

RITENUTO OPPORTUNO :

- non procrastinare ulteriormente, penalizzando gli altri distributori soggetti agli obblighi nell'anno 2017 a causa del mancato completamento dei dati da parte della società S.I.Di.Gas, la trasmissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici dei dati relativi alla quota dell'obiettivo in capo a ciascun distributore soggetto agli obblighi per l'anno 2017;
- utilizzare, per quanto riguarda la società S.I.Di.Gas e al fine di consentire la corretta ripartizione tra i distributori soggetti agli obblighi degli obiettivi nazionali per l'anno 2017 e la trasmissione dei corrispondenti risultati, i dati inseriti nel sistema di comunicazione *on-line* predisposto per la loro trasmissione, anche se in modo non definitivo ovvero senza aver proceduto alla loro conferma, come anticipato alla società S.I.Di.Gas con la comunicazione della Direzione Mercati dell'Autorità in data 28 dicembre 2016

DETERMINA

1. Ai fini della presente determinazione si applicano le definizioni di cui al decreto interministeriale 11 gennaio 2017 e quelle della deliberazione 557/2016/R/efr;
2. I distributori di energia elettrica e di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, soggetti per l'anno 2017 agli obblighi di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, lettera a), del medesimo decreto, sono indicati nella prima colonna, rispettivamente, della Tabella A e della Tabella B, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. La quantità di energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2015 dai distributori di energia elettrica di cui al punto 2 è pari a 226.734,55 GWh;
4. La quantità di gas naturale complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2015 dai distributori di gas naturale di cui al punto 2 è pari a 1.056.399.443,09 GJ;
5. Gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica, di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, da conseguire nell'anno 2017 da parte di ciascun distributore di energia elettrica di cui al punto 2, arrotondati all'unità con

criterio commerciale ed espressi in numero di certificati bianchi, sono indicati nella seconda colonna della Tabella A;

6. Gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di gas naturale, di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, da conseguire nell'anno 2017 da parte di ciascun distributore di gas naturale di cui al punto 2, arrotondati all'unità con criterio commerciale ed espressi in numero di certificati bianchi, sono indicati nella seconda colonna della Tabella B;
7. La presente determinazione è trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. per le finalità di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
8. La presente determinazione è pubblicata sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

12 aprile 2017

Il Direttore
Marta Chicca

Tabella A – Distributori di energia elettrica soggetti all’obbligo nazionale di incremento dell’efficienza energetica di cui al decreto interministeriale 11 gennaio 2017 per l’anno 2017 e corrispondente obbligo quantitativo

	Obbligo quantitativo (numero di certificati bianchi)
Acegasapsamga S.p.a.	8.718
Areti S.p.a.	111.282
ASM Terni S.p.a.	3.801
Deval S.p.a.	6.082
E-Distribuzione S.p.a.	2.041.816
Edyna S.r.l.	20.459
Inrete Distribuzione Energia S.p.a.	23.465
Ireti S.p.a.	39.049
Megareti S.p.a.	12.556
Servizi a Rete S.r.l.	5.015
Set Distribuzione S.p.a.	20.342
Unareti S.p.a.	97.415

Tabella B – Distributori di gas naturale soggetti all’obbligo nazionale di incremento dell’efficienza energetica di cui al decreto interministeriale 11 gennaio 2017 per l’anno 2017 e corrispondente obbligo quantitativo

	Obbligo quantitativo (numero di certificati bianchi)
2i Rete Gas S.p.A.	567.291
A.S.A. - Azienda Servizi Ambientali S.p.A.	9.250
Acam Gas S.p.A.	6.816
Adrigas S.p.A.	29.370
Aemme Linea Distribuzione S.r.l	20.593
Amg Energia S.p.A.	10.633
Amgas S.p.A.	4.766
As Retigas S.r.L.	26.458
Ascopiave S.p.A.	73.602
Azienda Municipale Del Gas S.p.A.	11.189
Acegasapsamga S.p.A.	86.137
Acsm-Agam Reti Gas-Acqua S.p.A.	37.938
Centria S.r.l.	70.029
Compagnia Napoletana Di Illuminazione E Scaldamento Col Gas S.p.A.	62.198
Edma Reti Gas S.r.l.	22.917
Egea Ente Gestione Energia E Ambiente S.p.A.	10.832
Erogasmet S.p.A.	35.370
G.E.I. Gestione Energetica Impianti S.p.A.	31.566
Gesam S.p.A.	16.744
Gigas Rete S.r.l.	18.537
Gp Infrastrutture S.r.l.	15.533
Inretedistribuzione Energia S.p.A.	212.284
IRETI S.p.A.	127.638
Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A.	27.817
Italgas Reti S.p.A.	753.109
LD RETI S.r.l.	59.309
Lario Reti Gas S.r.l.	17.684
Mediterranea Energia	4.666
Marche Multiservizi S.p.A.	15.249
Megareti S.p.A.	38.500
Ned Reti Distribuzione Gas S.r.l.	10.964
Novareti S.p.A.	28.865
Nedgia S.p.A.	34.285
Pescara Distribuzione Gas S.r.l.	6.827
Prealpi Gas S.r.l.	13.143
Pasubio Distribuzione Gas S.r.l. Unipersonale	11.672
Retipiù S.r.l.	35.583
S.I.Me. S.p.A.	20.788
Salerno Energia Distribuzione	5.240
Sei Servizi Energetici Integrati S.r.l.	12.896

Servizi A Rete S.r.l.	18.977
Sidigas	8.412
Toscana Energia S.p.A.	110.067
Umbria Distribuzione Gas S.p.A.	5.763
Unareti S.p.A.	187.139
Unigas Distribuzione S.r.l.	15.354